

CODICE ETICO

Premessa

La SSD War Way Gym a rl, di seguito Società, nasce nel 2014 allo scopo di promuovere la pratica dello sport e dell'attività motoria in genere, nonché di attività di carattere informativo ed educativo finalizzate al benessere psico fisico delle persone nell'ottica di costituire una comunità sportiva ove Società, Collaboratori ed Atleti dilettanti sono parte di un solo progetto: lo svolgimento dell'attività motoria dilettantistica per una migliore salute, per lo svago e rasserenamento psico-fisico, nonché per la socializzazione tra persone a cui piace svolgere attività sportiva.

A tal fine la Società ha curato la messa in opera di luoghi idonei alla pratica sportiva, nonché si fa carico di aggiornare continuamente la propria offerta di corsi ed attività, al fine di unire attività motoria, informazione ed educazione sportiva e divertimento; pertanto il ruolo dei collaboratori, che seguono gli atleti, diventa fondamentale: essi fanno parte della comunità suddetta, il fulcro della loro collaborazione è la sinergia che creano con gli Atleti e con la Società, al fine di permettere a quest'ultima di esercitare la propria attività istituzionale di promozione dello sport.

Ciò, posto, tutte le parti, Società, Collaboratori ed Atleti, aderiscono al presente Codice Etico, che nel rispetto di lealtà, correttezza e delle condotte civili, disciplina il convivere civile all'interno della comunità sportiva ideale, allo scopo di consacrare una pratica dello sport che risulti proficua per la salute e divertente, ovvero di far sì che la Società svolga al meglio la propria attività istituzionale di promozione dello Sport.

Art. 1 Applicazione del Codice Etico

La SSD War Way Gym a rl, (marchio Numero Uno Fitness), opera nell'ambito sportivo, in particolare del settore fitness; è affiliato a MSP-Italia, Ente di promozione sportiva riconosciuto CONI. La Società riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri. La Società ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport ed alle persone.

Il Codice Etico della Società reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, in seno alla Società nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta. Il presente Codice si applica pertanto ai membri della Società, ai collaboratori ed agli atleti che svolgono attività sportiva riconducibile alla Società, ai genitori e accompagnatori degli atleti.

Art.2 Efficacia Codice Etico

Copia del Codice Etico è disponibile a richiesta presso la segreteria e consultabile sul sito www.numerounofitness.it, e pertanto tutti i soggetti destinatari di cui all'art. 1 sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione. L'ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto, il Codice Etico esplica i propri effetti dal

momento della conoscibilità dello stesso. L'iscrizione alla Società, ovvero la pratica dell'attività Sportiva presso i locali di essa, comporta l'accettazione incondizionata del presente Codice ovvero la presunta conoscenza senza eccezioni in merito.

Art. 3 Società e suoi membri

La Società e i suoi membri si impegnano a: adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico; rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane/collaboratori; adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori; rifiutare ogni forma di corruzione/concussione; divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste; pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari; esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice Etico; procedere alla periodica revisione del Codice; valorizzare e/o premiare il ruolo dei collaboratori rispetto all'impegno nello svolgimento dell'attività, in ossequio al rapporto di fiducia instaurato.

Art. 4 I collaboratori

Tutti i collaboratori che prestano attività presso la Società devono tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo sia nell'ambito sportivo che educativo, e devono trasmettere agli Atleti valori come rispetto, civiltà ed integrità che sono il fondamento stesso dello Sport. Per tale ragione godono di autonomia finalizzata al perseguimento degli interessi come dal presente Codice Etico, avente però come limite il poter fornire agli Atleti la possibilità di partecipare alle iniziative sportive, corsi ed attività organizzati dalla Società. Pertanto a tale scopo tutti i collaboratori s'impegnano a: comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza, in particolare nel rispetto delle disposizioni della privacy riguardante gli Atleti ed in genere delle informazioni assunte attraverso l'attività svolta presso la Società; custodire con cura i materiali forniti dalla Società, avere un aspetto dignitoso, usare un linguaggio appropriato, un comportamento educato e consono alle aspettative della Società; adoperarsi per l'esecuzione della forma di collaborazione nel rispetto delle esigenze degli Atleti e della Società, al fine di poter permettere a questa di esercitare la propria attività istituzionale di promozione dello sport, ivi includendosi i corsi ed attività organizzate a favore degli Atleti ed i servizi connessi; creare un'atmosfera e un ambiente piacevoli. I collaboratori sono peraltro tenuti a preservare per quanto possibile la sicurezza degli Atleti durante la permanenza nei luoghi della Società, con possibilità di richiamo verbale in caso di violazione del presente Codice Etico. Non sono tollerati comportamenti antisportivi o di cattiva educazione quali maltrattamenti, derisioni, bestemmie e turpiloquio.

I collaboratori devono rispettare con scrupolo i programmi e le attività concordati con la Società evitando di presentarsi in ritardo alle lezioni nel rispetto delle esigenze degli Atleti e delle loro aspettative. Avere cura di configurare le lezioni prima del loro inizio di modo da permettere a tutti gli Atleti di valutare l'opportunità o meno di seguirle soprattutto in funzione della salvaguardia della loro incolumità.

I Collaboratori, in considerazione di qualsiasi motivo che potrebbe impedire loro di svolgere la o le lezioni concordate e previste, devono dare immediata comunicazione alla Società ed agli altri Collaboratori affinché ci sia il tempo materiale di svolgere, anche attraverso una eventuale sostituzione del Collaboratore, le lezioni previste, senza recare disagio alcuno agli Atleti e alla Società.

I Collaboratori si impegnano a fare un uso appropriato dei social media astenendosi dal pubblicare post o commenti, anche indirettamente offensivi o denigratori nei confronti della Società, degli Atleti e di altri Collaboratori, anche successivamente all'eventuale conclusione della collaborazione con la Società.

I collaboratori sono chiamati a condividere attraverso i social media le iniziative e le comunicazioni pubblicate dalla Società per darne massima diffusione nei confronti degli Atleti affinché questi siano sempre informati ed aggiornati sulle attività e gli orari.

I Collaboratori devono rispettare i criteri di comunicazione adottati dalla Società dando evidenza esclusivamente alle iniziative messe in atto dalla Società nel rispetto del presente Codice Etico e non devono in nessun caso costituire gruppi privati/riservati od utilizzare i contatti degli Atleti ottenuti nell'esercizio della collaborazione con la Società, per promuovere proprie od altrui iniziative al di fuori di quanto pianificato e condiviso con la Società stessa. In particolare, è fatto divieto, nel caso di interruzione della collaborazione con la Società, di dar seguito a qualsivoglia comunicazione diretta o indiretta rivolta agli Atleti relativamente ad iniziative personali e/o professionali del Collaboratore, atteso che gli Atleti hanno nella società l'interlocutore di riferimento per la pratica sportiva dilettantistica, come da Codice Etico; tale previsione vale in ogni caso per il periodo di fruizione degli sport concordato con la Società da parte dell'Atleta. Ove per particolari esigenze il Collaboratore intenda contattare direttamente l'Atleta, ha l'onere di informare previamente la Società al fine di evitare incomprensioni e/o possibili violazioni delle previsioni contenute nel Codice Etico, nonché per rispetto al principio di trasparenza insito nella Comunità ideale sportiva. Il rapporto di collaborazione non dà diritto al Collaboratore, in nessun caso, di inserire sui social media contenuti afferenti l'esercizio dell'attività della Società, senza preventivo nulla osta della Società medesima; ciò al fine di tutela di entrambe le parti nonché dell'Atleta tesserato con la Società. Il divieto vale per ogni contenuto inseribile sui social media e per qualsiasi tipologia di social media. Tale condotta è considerata grave violazione ai sensi e per gli effetti del presente Codice Etico.

Quanto sopra è in accordo all'instaurazione di un rapporto di collaborazione in trasparenza, fiducia, che vive all'interno di una Comunità sportiva.

In caso di violazione di tutti i predetti obblighi da parte del Collaboratore, in specie ove la violazione determini la difficoltà o l'impossibilità di rendere fruibili agli Atleti le attività sportive oggetto di loro frequentazione per causa che non dipenda dagli Atleti medesimi o dalla Società, la collaborazione potrà essere risolta, anche immediatamente, venendo a mancare il presupposto base del rapporto che lega Società, collaboratori ed Atleti, come descritto nel Codice Etico, ciò salvo eventuale risarcimento dei danni subiti e subendi a favore della Società e/o degli Atleti a carico del Collaboratore.

Art. 5 Gli Atleti

Gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s'impegnano a rispettare la Società, i Collaboratori e gli altri Atleti. L'Atleta deve informare tempestivamente la Società di eventuali malattie "esantematiche" e/o "contagiose" nel rispetto della propria salute e di quella dei Collaboratori ed altri Atleti. Non sono tollerati comportamenti antisportivi o di cattiva educazione quali maltrattamenti, derisioni, bestemmie, turpiloquio. Gli Atleti devono custodire con cura i materiali forniti dalla Società, avere un aspetto dignitoso, usare un linguaggio appropriato, un comportamento educato e consono alle aspettative della Società; frequentare gli allenamenti con costanza ed assiduità, rispettando gli orari e l'integrità delle strutture e degli attrezzi per la pratica sportiva.

L'igiene, la pulizia e più in generale l'ordine dei locali e delle attrezzature sono condizioni necessarie al corretto svolgimento delle attività, pertanto gli Atleti devono indossare scarpe pulite prima di accedere alle sale di allenamento evitando in ogni modo di accedere ai suddetti locali con le medesime calzature con cui si arriva da fuori.

Gli Atleti devono appoggiare un asciugamano di appropriate dimensioni sulle attrezzature nelle parti di contatto con quest'ultime durante lo svolgimento degli esercizi e detergere con gli appositi prodotti le attrezzature utilizzate al termine dei propri esercizi, in particolare a seguito di una copiosa sudorazione.

Gli atleti devono riordinare e riporre negli appositi spazi i manubri, i bilancieri, i dichi, i bumpers ed in genere tutti gli oggetti utilizzati durante i propri allenamenti avendo cura di lasciarli ordinati e utilizzabili anche per le persone che seguiranno.

Gli Atleti, dopo aver fatto la doccia devono avere cura di asciugarsi prima di accedere agli spogliatoi evitando di portarvi acqua anche per motivi di incolumità degli altri Atleti.

In tal senso, oltre che la Società ed i Collaboratori, anche gli Atleti sono chiamati a vigilare sul rispetto dei principi di igiene, pulizia ed ordine richiamati nel presente Codice Etico, invitando coloro che dovessero omettere di adottare i comportamenti ivi previsti ad adempiere a tali prescrizioni.

In caso di violazione di detti obblighi, in specie ove la violazione determini difficoltà od impossibilità di rendere fruibili agli altri Atleti le attività sportive, il rapporto della Società con il singolo Atleta potrà essere risolto anche immediatamente, con divieto di frequentazione dei luoghi sociali, venendo a mancare il presupposto base del rapporto che lega Società, collaboratori ed Atleti come sopra descritto, salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi a favore della Società e/o collaboratori ed Atleti.